



CONVENZIONE TIROCINIO

TRA

L'Università Telematica Giustino Fortunato, d'ora in poi denominata "Soggetto Promotore" e/o Università, rappresentata dal Rettore Prof. Angelo Scala, nato a Napoli il 14/10/1968, con sede legale in Benevento alla Via Raffaele Delcogliano, 12 - C.F. 920404606025

E

CONGREGAZIONE DELLE SUORE DELLE SUORE DELLA PICCOLA MISSIONE PER I SORDOMUTI, con sede legale in ___BOLOGNA___, Prov. BO_,
Cap ___40136___, Via/Piazza _____ VALLESCURA___, n. ___6___,
codice fiscale/P. IVA ___01099020370___, **Ente Gestore della Scuola Paritaria dell'Infanzia e Primaria "Madre Orsola Mezzini"**, sita in Benevento alla Via Antonio Cifaldi, 32, d'ora in poi denominata "Soggetto ospitante", rappresentato da LICIA POLI, nata a _SAN GIORGIO DI PIANO_(BO)_, il ___10/05/1952___

Premesso

- che il sistema formativo ed il sistema produttivo ritengono importante sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e ricerca e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e favorire la diffusione della cultura d'impresa;

Visto

Il Decreto Legislativo n. 18/2011;

il Decreto Rettorale n. 64/2014 del 30 dicembre 2014 concernente l'emanazione del "regolamento di Ateneo dei tirocini curriculari ed extracurriculari";

Si conviene quanto segue:

ART. 1

(numero dei soggetti ammessi alla convenzione)

Il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture n. ___5___ studenti regolarmente iscritti al corso di laurea magistrale in Giurisprudenza e ai corsi di laurea in Operatore giuridico d'impresa, Psicologia, Scienze dell'educazione, Scienze e tecnologie del



trasporto e ai corsi di laurea magistrale in Economia aziendale e Psicologia comportamentale, per i quali l'attività non vale ai fini del praticantato.

Il tirocinio può essere registrato, se non già previsto, in piano di studi con assegnazione di crediti in quanto rispetta le condizioni minime previste per i tirocini curriculari a condizione che venga autorizzato preventivamente dal Consiglio di corso di studi.

Il numero dei tirocini sarà comunque determinato dal Soggetto Ospitante sulla base delle effettive disponibilità di volta in volta verificate e, comunque, in misura non superiore a 5 tirocinanti per semestre.

La durata massima delle attività non potrà essere superiore a 6 mesi.

ART. 2

(esclusione del rapporto di lavoro e contenuto del progetto)

Il tirocinio, non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo e né lavoro subordinato o autonomo e ad esso non trovano pertanto applicazione le disposizioni normative e dell'autonomia collettiva inerenti il rapporto di lavoro.

Il tirocinio consisterà nell'attività di osservazione dei contesti lavorativi e visione della relativa documentazione. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto Promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo e da un tutor indicato dal Soggetto Ospitante.

Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un "Progetto formativo" contenente le indicazioni relative ai tre soggetti coinvolti nell'attività e i rispettivi obblighi.

ART. 3

(obblighi del tirocinante)

L'accesso alle strutture del Soggetto Ospitante ove si svolge il tirocinio è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo e solo previa predisposizione del Progetto formativo di cui all'art.2 sottoscritto dal Soggetto Promotore, dal Soggetto Ospitante e dal tirocinante.





Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- garantire le qualità morali e di condotta previste dall'art. 35 D.Lgs 165/2001;
- svolgere le attività previste dal Progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio impegnandosi per iscritto a garantire tale riservatezza;
- attenersi alle indicazioni fornite dal Soggetto Promotore e Ospitante attraverso i rispettivi tutor.

ART. 4

(obblighi assicurativi)

Il Soggetto Promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal Soggetto Promotore) e al Soggetto Promotore.

ART. 5

(oneri a carico della struttura ospitante)

Il Soggetto Ospitante si impegna a:

- garantire al tirocinante l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito del tirocinio;
- garantire le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza;
- consentire al tutor del Soggetto Promotore di contattare il tirocinante e il tutor del Soggetto Ospitante per verificare l'andamento delle attività e per la stesura della relazione





finale;

- informare il Soggetto Promotore di qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante;
- segnalare al Soggetto Promotore eventuali variazioni (sede, orario, ecc.) di quanto stabilito nel Progetto formativo e/o eventuali proroghe del tirocinio prima dell'applicazione delle stesse.

ART. 6

(attestazioni di avvenuto svolgimento del tirocinio)

Al termine dell'attività, il soggetto ospitante rilascerà all'Università e al tirocinante un'attestazione di avvenuto tirocinio.

Non è previsto il rilascio di attestato in caso di parziale partecipazione al tirocinio.

ART. 7

(oneri finanziari)

La realizzazione del tirocinio per studenti iscritti ai corsi di Laurea indicati nell'art.1 non comporta per il Soggetto Ospitante alcun obbligo finanziario.

Per la realizzazione del tirocinio extracurriculare è previsto l'obbligo per legge di una indennità di partecipazione.

ART. 8

(trattamento dati)

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali concernenti le stesse comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione vengano trattati esclusivamente per la finalità della Convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono rispettivamente Soggetto Ospitante e Soggetto



UNIVERSITÀ TELEMATICA
GIUSTINO FORTUNATO

Promotore. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal Regolamento UE n.2016/679.

ART. 9

(entrata in vigore)

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha la durata di cinque anni.

Benevento, 02/05/2019

Università Telematica Giustino Fortunato

Suore della Piccola Missione per i sordomuti

Il Rettore

Rappresentante Legale

Prof. Angelo Scala

Licia Poli



**Per la Rappresentante Legale
Gabriella Teresa Ferri**